



**DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE N.4 DEL
22/11/2022 – ASSEGNAZIONE DOMICILIO DIGITALE D'UFFICIO E
IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA.**

L'art.5 comma 2 del D.L. 179/2012 come modificato dall'art.37 del D.L. n.76/2020 convertito dalla legge 120/2020, dispone che l'ufficio del Registro delle Imprese **applica alle imprese individuali che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese** la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata (€.60,00 per omessa iscrizione), **contestualmente assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore.**

In data **30/11/2023** è stato avviato, con apposita comunicazione massiva prot. n. **72693**, il procedimento in parola per n. **3748** imprese individuali (pubblicata all'albo camerale e sito della Camera di Commercio al seguente ai seguenti link <https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pec-impresa>).

Le imprese interessate possono provvedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese del proprio domicilio digitale (univo, valido e attivo) **entro il 15/01/2024** ed evitare l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa.

Si rammenta che le Camere di Commercio italiane hanno avviato tale procedimento su tutto il territorio nazionale e che è stato reso disponibile il sito informativo <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home> che consente di verificare se la PEC (domicilio digitale) della propria impresa **risulta iscritto o meno nel registro delle imprese.**

Il Conservatore

(Dr. Raffaele De Sio)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005